




LICEO GINNASIO STATALE

"TORQUATO TASSO"

Piazza S. Francesco, 1 - SALERNO
tel.089/225424 - fax:089/225598 - 84125
c.c.p. 17126848 - c.f.80022120655 - autonomia SA1X.16
internet:tasso@tin.it-intranet: sapc12000x@istruzione.it
posta certificata: sapc12000x@pec.it

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a.s. 2013/2014



Salerno, 27 gennaio 2014

Il Datore di Lavoro
(prof. Salvatore Carfagna)

Il R.L.S.
(prof.ssa Ester Cafarelli)

Il R.S.P.P.
(ing. Rossella Del Regno)

Il Medico Competente
(dott. Aristide Marino)

INDICE

PREMESSA	3
1. RELAZIONE INTRODUTTIVA.....	4
1.1. Obiettivi e scopi	4
2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO	4
3. DESCRIZIONE DELL'UNITA' PRODUTTIVA	4
3.1. Notizie generali	4
3.2. Attività e dati occupazionali.....	5
3.3. Organigramma per la prevenzione	6
4. PERSONALE DITTE APPALTATRICI E PRESTATORI D'OPERA ESTERNI	9
5. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	10
5.1. Analisi della documentazione e delle certificazioni	10
6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e PERICOLI RILEVATI	11
7. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	11

PREMESSA

Da un approfondito studio della normativa, si evince che il legislatore non ha inteso legare al tempo l'obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), né ha voluto fissare una frequenza minima per tali adempimenti. Lo stesso ha, però, fornito precise condizioni in presenza delle quali ha ritenuto necessario dare corso a tali adempimenti.

Con l'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, *Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro*, così come modificato con il decreto correttivo ed integrativo di cui al D.Lgs. 03 agosto 2009 n. 106 e s.m.i., è stato, infatti, stabilito che: ***"3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali"***, facendo presente che i commi 1 e 2 dello stesso articolo in esso citati sono quelli con i quali il legislatore ha stabilito l'effettuazione a carico del Datore di Lavoro (D.L.) della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) dello stesso D.Lgs. e della conseguente elaborazione del relativo documento in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e con il Medico Competente (M.C.), nei casi di cui all'articolo 41, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

Il legislatore ha, quindi, stabilito in quali casi è necessario, comunque, integrare sia la valutazione dei rischi che l'elaborazione del D.V.R. e nel fare ciò ha fatto riferimento ad eventi e mutazioni di una certa rilevanza quale può essere una modifica significativa del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, che può avere apportato nei luoghi di lavoro ulteriori rischi rispetto a quelli già individuati, valutati ed eliminati o ridotti al minimo, o ha fatto riferimento a significativi infortuni sul lavoro eventualmente accaduti in azienda con lo scopo ovviamente di indurre all'eliminazione delle cause e delle carenze che possano avere portato all'accaduto oppure ancora allorquando dalla eventuale sorveglianza sanitaria, alla quale è stato sottoposto il personale dipendente, possa essere emersa la presenza di qualche altro rischio non valutato o da rivalutare più approfonditamente.

Il legislatore ha, inoltre, inteso stabilire e fissare con lo stesso art. 29 comma 3, il tempo entro il quale deve essere rifatta la valutazione dei rischi una volta che si siano verificate le condizioni sopraindicate, fermo restando che il D.L. è tenuto sempre a seguire le modalità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e cioè adempiere a quanto stabilito, con la collaborazione del R.S.P.P. e del M.C. e con la consultazione del R.L.S., nonché fissare un termine entro il quale si è obbligati alla rielaborazione del D.V.R. Proprio qui è stato introdotto il termine "immediatamente", come è stato fatto pure nel comma 3-bis del precedente art. 28, con riferimento alla prima valutazione dei rischi nel caso della costituzione di una nuova impresa, al quale non si può che dare il significato di "appena possibile", anche se sarebbe più opportuno intenderla come "immediatamente", essendo la valutazione, e la conseguente eliminazione dei rischi, il primo provvedimento da intraprendere per evitare il verificarsi di possibili infortuni o minacce alla salute dei lavoratori.

Il tempo, poi, concesso per rielaborare ed aggiornare il D.V.R., mentre nel caso della costituzione di una nuova impresa è stato fissato, con il comma 3-bis, in 90 giorni dalla data di inizio dell'attività dell'azienda, per la rielaborazione dello stesso documento, con il comma 3 dell'art. 29, così come modificato dal D.Lgs. correttivo 106/2009 e s.m.i., è stato, invece, stabilito in 30 giorni a partire dalle causali che hanno portato alla rielaborazione medesima.

Queste sono le disposizioni di legge ma in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occorre sempre distinguere ciò che è obbligatorio fare, il cui inadempimento può ovviamente comportare l'applicazione di eventuali sanzioni in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi competenti, da quello che è, invece, opportuno fare nell'ottica della prevenzione. In altre parole, fermo restando i casi esplicitamente indicati dal legislatore, per i quali è obbligatoria la rivalutazione dei rischi e l'integrazione del relativo documento, è opportuno stabilire comunque come regola una periodicità (ad esempio ogni sei mesi o ogni anno a seconda ovviamente del tipo di attività svolta) per rinnovare il controllo della regolarità dei propri ambienti di lavoro, dei propri impianti, delle proprie attrezzature ed in genere dei propri presidi di prevenzione, non fosse altro che per verificare la permanenza dello stato iniziale delle cose, tenendo presente che l'obiettivo finale da raggiungere, con l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza e con l'organizzazione di qualsiasi servizio di prevenzione e protezione o sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, è comunque quello di un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

Dal momento che, sentito il parere del Medico Competente, giacché i risultati della sorveglianza sanitaria non hanno evidenziato la necessità di procedere ad una nuova valutazione, in quanto non vi sono rischi non valutati nel precedente Documento di Valutazione (redatto nel corso dell'anno scolastico 2010/2011) e nel successivo aggiornamento o da rivalutare più approfonditamente, e considerando che all'interno dell'Istituto scolastico, e per la tipologia di attività svolte e per le apparecchiature utilizzate, raramente si riscontrano, e comunque ad oggi non si sono riscontrate, mutazioni delle condizioni sopra descritte, che richiederebbero un aggiornamento della valutazione dei rischi, si è proceduto ugualmente alla stesura del presente documento. In esso sono esplicitati i dati relativi all'aggiornamento del numero di persone occupanti la sede dell'Istituto, al fine di monitorare eventuali variazioni connesse all'affollamento che potrebbero comportare modifiche nella pianificazione dell'esodo in caso di emergenza,

le variazioni legate ai nominativi del personale operante in sede e di quello cui sono attribuiti compiti di sicurezza, eventuali nuove sostanze e prodotti introdotti all'interno della realtà scolastica con le relative schede di sicurezza, il tutto tenendo conto delle informazioni fornite dallo stesso Istituto in risposta al questionario redatto dal R.S.P.P. e sottoposto all'attenzione del Dirigente Scolastico in data 09 ottobre 2013 prot. n. 3717 A/32 del 14.11.2013.

La cadenza fissata per l'aggiornamento di tali aspetti e/o di altri ad essi strettamente connessi è annuale, fermo restando che il Dirigente Scolastico, o chi ne fa le veci, si impegna ad avvisare tempestivamente per iscritto il R.S.P.P. e il R.L.S. nel momento in cui si palesino modifiche significative delle condizioni sopra riportate, che comporterebbero l'obbligo di integrare sia la valutazione dei rischi che l'elaborazione del D.V.R., come previsto dalla vigente normativa.

Il controllo della regolarità degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle attrezzature ed in genere dei presidi di prevenzione, avviene, al solito, quotidianamente da parte di tutto il personale operante nella sede, in particolare degli addetti con compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed è formalizzato con la compilazione mensile del Registro dei Controlli Periodici (Allegato n. 5 del Piano di Evacuazione e di Emergenza) e del Registro dei Controlli delle Attrezzature (Allegato n. 10 del D.V.R.) o anche con le numerose richieste di interventi inviate all'ente proprietario della struttura, affinché lo stesso provveda a rimuovere qualsivoglia motivo di pregiudizio per la pubblica incolumità. Il controllo semestrale riguarda, invece, i soli impianti di estinzione ed è effettuato da personale esterno qualificato.

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA

1.1. Obiettivi e scopi

Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di aggiornare gli aspetti sopracitati connessi alla valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza degli occupanti la sede del Liceo Classico Statale "Torquato Tasso" di Salerno, di seguito denominato Istituto, al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Il presente documento è, quindi, da intendersi come aggiornamento/integrazione di quello iniziale, redatto nel corso dell'anno scolastico 2010/2011 (prot. n. 4462 A/32 del 21.07.2011), e dei successivi aggiornamenti (prot. n. 3029 A/32 del 19.07.2012), cui si farà riferimento per i contenuti e le definizioni ricorrenti.

Si procederà alla rielaborazione dell'intero Documento di Valutazione dei Rischi in caso di variazioni nell'organizzazione scolastica ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, ne manifesti la necessità.

2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Circa gli aspetti connessi al sistema di gestione della sicurezza all'interno dell'Istituto (organigramma con esplicitazione di ruoli e responsabilità; obblighi del datore di lavoro, dei preposti, dei lavoratori; organigramma per la prevenzione; compiti del servizio di prevenzione e protezione) dal momento che nulla è variato, si farà riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi elaborato in riferimento all'anno scolastico 2010/2011, di cui il presente documento è da intendersi come aggiornamento/integrazione.

3. DESCRIZIONE DELL'UNITA' PRODUTTIVA

3.1. Notizie generali

Istituzione scolastica:

LICEO GINNASIO STATALE "TORQUATO TASSO"

Indirizzo:

piazza S. Francesco, 1 - Salerno c.a.p. 84125

Attività:

Educativo/Formativa

Partita Iva/Codice fiscale:

c.c.p. 17126848 - c.f. 80022120655 - autonomia SA1X.16

Telefoni, Fax e Mail:

Tel. 089/225424, Fax: 089/225598

internet: tasso@tin.it - intranet: sapc12000x@istruzione.it

posta certificata: sapc12000x@pec.it

Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro:

prof. Salvatore Carfagna

Indicazione orario di lavoro del personale operante nei locali della scuola:

Giorno chiusura scuola: sabato

DOCENTI

Ora inizio: 8,00 - Ora fine: 14,35 (dal lunedì al venerdì)

